

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURÁ

N. 2574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1990

Nuove norme per il conferimento delle sedi notarili
e per il trasferimento di notai in esercizio

ONOREVOLI SENATORI. — La figura del notaio nella società italiana, come in genere in quelle di tradizione giuridica latina, è forse più rilevante di quanto emerga dalla sua pur autorevole collocazione istituzionale.

Il notaio entra nella vita delle persone in numerosi momenti, tutti molto importanti; si pensi all'acquisto dell'abitazione, oppure alle disposizioni testamentarie.

Il rapporto che si instaura fra il notaio e il cliente (o meglio l'assistito) è basato su fiducia e stima reciproche. Queste caratteristiche sono più facilmente riscontrabili nei rapporti fra soggetti che possiedono una estrazione, anche geografica, comune, al Sud come al Nord.

In virtù di queste considerazioni è preferibile che il notaio sia residente da tempo nella zona, o almeno nella Regione, dove esercita la sua delicata funzione.

Queste argomentazioni non sono le sole che mi spingono a preferire un modo di conferimento delle sedi notarili che valorizzi i residenti nella Regione dove la sede è disponibile.

Pensiamo al duro *iter*, scolastico e pratico, che il candidato deve seguire per giungere al concorso in possesso delle necessarie cognizioni teorico-pratiche. Sono anni e anni di studio e di lavoro, spesso mal pagati o non pagati affatto; tutto ciò spesso a discapito della propria famiglia. S'intende la famiglia d'origine naturalmen-

te, visto che spesso la formazione di un proprio nucleo familiare è cosa impossibile per il praticante notaio.

Con il sistema attuale, al termine di questo *iter*, il nuovo notaio è costretto molte volte ad allontanarsi dal luogo di origine, salvo poi chiedere un nuovo trasferimento che certo non giova al rapporto con gli assistiti.

L'intento del presente disegno di legge è quello di predisporre un sistema che, nel rispetto degli attuali criteri meritocratici, agevoli l'assegnazione delle sedi messe a concorso (per trasferimento o per nuovi notai) ai vincitori residenti nella Regione interessata.

Passiamo all'illustrazione dei singoli articoli. L'articolo 1 agisce sui titoli utilizzati per valutare le domande di trasferimento; in particolare, fra questi titoli è inserita la residenza nella Regione dove è posta la sede.

L'articolo 2 prevede la formazione, ad opera della commissione esaminatrice, della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei, ma anche di graduatorie regionali dei vincitori e degli idonei del concorso residenti in una stessa Regione.

L'articolo 3 determina un nuovo meccanismo di assegnazione delle sedi messe a concorso per esame ai vincitori del concorso stesso.

I vincitori indicano le sedi preferite fra quelle comprese nell'elenco regionale della propria Regione di residenza. Essi esprimono poi una indicazione di altre sedi, dichiarazione questa da valere nel caso di mancata assegnazione di una sede della propria Regione.

Il Ministero nomina i vincitori assegnando le sedi di ogni elenco regionale ai vincitori compresi nella rispettiva graduatoria regionale. Per le sedi non assegnate in questo modo il Ministero procede utilizzando la graduatoria generale.

L'articolo 4 regola il caso di successive nomine di nuovi notai nel senso voluto da questo disegno di legge.

L'articolo 5 elimina l'equiparazione dei segretari comunali e provinciali in servizio effettivo da almeno due anni, ai fini del concorso notarile, a coloro che abbiano svolto la richiesta pratica biennale presso uno studio notarile. Questo è un privilegio ingiustificato vista la peculiarità della preparazione che si acquisisce con l'effettiva pratica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è aggiunto il seguente numero:

«12) la residenza nella Regione dove è posta la sede messa a concorso, in ragione di tre punti per ogni anno di residenza, fino al massimo di quindici punti».

Art. 2.

1. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei e singole graduatorie regionali dei vincitori e degli idonei residenti in una stessa Regione».

Art. 3.

1. L'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. La graduatoria generale e quelle regionali dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esame sono approvate con decreto del Ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso.

2. I primi classificati della graduatoria generale entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'articolo 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

3. Insieme con le graduatorie è pubblicato nel Bollettino l'elenco delle sedi notarili, suddivise in base alle Regioni nel cui ambito territoriale sono poste, che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono disponibili alla data di tale pubblicazione per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame.

4. Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione comunicano al Ministero in via principale le sedi poste nella Regione di loro residenza e in via subordinata quelle poste in Regioni diverse dove preferirebbero essere assegnati.

5. Trascorso il termine indicato nel comma 4, il Ministero nomina i vincitori del concorso ed assegna a quelli di loro compresi in ciascuna graduatoria regionale le sedi indicate nel rispettivo elenco regionale di cui al comma 3, tenuto conto delle preferenze espresse dai vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

6. Successivamente, sempre tenuto conto delle preferenze espresse dai vincitori ma secondo la graduatoria generale, il Ministero assegna le sedi rimaste vacanti ai vincitori non ancora indirizzati ad una sede.

7. Qualora manchi l'indicazione delle sedi preferite o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministero di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, è sostituito dal seguente:

«Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. È tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino, o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria regionale o, se questa non comprenda concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale».

Art. 5.

1. Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498, è abrogato.